



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44 del 22-02-2023

**OGGETTO:**

**RAPACI DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE: FALCO PELLEGRINO (FALCO PEREGRINUS). DIVIETO DI ARRAMPICATA E ACCESSO AL SITO DI NIDIFICAZIONE INDIVIDUATO PRESSO LA LOCALITÀ SASSO BIANCO, COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA.**

Ente Parco Nazionale Val Grande  
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993  
Sede operativa: P.zza Pretorio 6 – 28805 Vogogna (Vb) Italia – Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573  
E-mail: [info@parcovalgrande.it](mailto:info@parcovalgrande.it) - PEC: [parcovalgrande@legalmail.it](mailto:parcovalgrande@legalmail.it)  
Sito internet: <http://www.parcovalgrande.it>  
Sede legale Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

## IL DIRETTORE

**Vista** la Legge 394/91 e in particolare:

- l'art. 1 comma 3 a) per il quale i territori dei parchi nazionali sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire, tra le proprie finalità, quella della conservazione di specie animali o vegetali,
- l'art. 11 comma 3 a) secondo cui nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat e in particolare è vietato il disturbo delle specie animali;

**Richiamata** la relazione tecnica "Indagine sulla presenza di Aquila reale e Falco pellegrino nel Parco Nazionale della Val Grande (Pastorino A, Bassi E. & Piana M. 2020), agli atti dell'ente, che individua il disturbo al nido quale principale fattore di minaccia per le specie rupicole e che *il Falco pellegrino è molto sensibile alle attività che si svolgono presso le pareti rocciose. In particolare, l'arrampicata sportiva costituisce la forma di disturbo più diffusa e impattante, poiché la presenza di scalatori nelle vicinanze di un nido comporta spesso l'abbandono (anche se generalmente momentaneo) dello stesso da parte degli adulti, con facile depredazione da parte dei ben più confidenti corvidi;*

**Vista** la nota del Reparto Carabinieri del Parco, assunta al protocollo dell'Ente parco al n. 526/2023 che segnala l'osservazione di un probabile sito di nidificazione del Falco pellegrino sulle pareti rocciose della località Sasso Bianco, Comune di Premosello Chiovenda, in parte adibita a palestra di roccia;

**Preso atto** della documentazione cartografica trasmessa, agli atti presso il Servizio Conservazione della Natura, e valutata la necessità di provvedere ad una limitazione temporanea dell'attività di arrampicata sportiva nel sito individuato al fine di non interferire con le successive fasi della riproduzione;

**Considerata** la fenologia, il ciclo riproduttivo e il comportamento della specie si ritiene vietare l'attività di arrampicata sportiva e l'accesso all'area in questione fino al 31 luglio per coprire il tempo di dipendenza dei giovani involati dalle cure parentali da parte degli adulti;

**Valutata** la necessità di posizionare adeguati cartelli informativi in prossimità dei principali sentieri di accesso alla parete in questione e diffondere il divieto tramite il sito internet ufficiale dell'Ente Parco e tramite un'informazione capillare ai soggetti potenzialmente interessati alla sua frequentazione tra cui i principali portatori di interesse (Sezioni locali del CAI e Guide Alpine);

**Visto** lo schema di segnaletica da posizionare in loco per rendere evidente il divieto temporaneo, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Visti** il D. Lgs. 165/01 e l'art. 26 dello Statuto dell'Ente Parco in tema di competenze dei dirigenti;

## DETERMINA

- 1) **Di interdire**, per le motivazioni espresse in premessa, dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 31 luglio 2023 l'attività di arrampicata sportiva nonché la frequentazione dell'area della parete indicata negli avvisi allegati al presente atto;
- 2) **Di approvare** lo schema di segnaletica da posizionare in loco per rendere evidente il divieto temporaneo che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale
- 3) **Di provvedere** ad un'adeguata pubblicizzazione del divieto mediante affissione di appositi cartelli negli accessi alla parete e mediante pubblicazione attraverso i canali istituzionali;
- 4) **Di approvare** lo schema di segnaletica predisposto dall'Ufficio Promozione e Conservazione Natura dell'Ente parco, allegato al presente atto;
- 5) **Di trasmettere** il presente atto ai Comuni di competenza e al Raggruppamento Carabinieri del Parco Nazionale Val Grande, preposto al controllo del rispetto del divieto.

Vogogna, 22-02-2023

Il Direttore f.f.  
Ing. Comola Noemi

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*